GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — ROMA — GIOVEDI 13 MAGGIO — NUM. 112

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	0	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta	in Roma	Cent. 10
	pel Regno	» 15
Un numero separato, ma arretrato	in Roma	» 10
	pel Regno	» 20
	per l'estero	» 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali. Le *inserzioni* si ricevono dal l'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3867** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda del comune di Casasco per la sua separazione dalla sezione elettorale di Montegioco e per la sua aggregazione alla sezione autonoma di Garbagna;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica, 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Casasco ha 64 elettori politici: che esso dista 8 chilometri da Montegioco e che ha più comoda comunicazione con Garbagna;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Casasco è separato dalla sezione elettorale di Montegioco ed è aggregato alla sezione elettorale autonoma di Garbagna del 1° Collegio di Alessandria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di osservare.

Dato a Ro. addì 9 maggio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

V'sto, *Il Guardasigilli*: TAJANI.

Il Numero **3875** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Marcedusa, per la sua separazione dalla sezione elettorale di Petronà, e per la sua aggregazione alla sezione elettorale autonoma di Mesuraca;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elet-

torali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Marcedusa ha 63 elettori politici;

Ritenuta la minore distanza che esiste fra Marcedusa e Mesuraca,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Marcedusa è separato dalla sezione elettorale di Petronà, ed è aggregato in sezione elettorale autonoma di Mesuraca del 1° Collegio di Catanzaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero 3876 *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Rocca Santa Maria per la sua separazione dalla sezione elettorale di Cortino e per la sua aggregazione alla sezione elettorale autonoma di Valle Castellana;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, numero 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Rocca Santa Maria ha 64 elettori politici; che grande è la sua distanza da Cortino, e che le condizioni della viabilità tra i due comuni sono pessime per le cattive strade, e perchè intersecate dal torrente Trontino, il quale non è sempre guadabile, mentre sono più facili le comunicazioni con Valle Castellana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Rocca Santa Maria è separato dalla sezione elettorale di Cortino ed è aggregato alla sezione elettorale autonoma di Valle Castellana del collegio di Teramo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero 3858 *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Fossato Serralto per la sua separazione dalla sezione elettorale di Pentone e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Fossato Serralto ha 113 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Fossato Serralto è separato dalla sezione elettorale di Pentone ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° collegio di Catanzaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero 3868 *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Castelmarte per la sua separazione dalla sezione elettorale di Caslino Pian d'Erba e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Castelmarte ha 78 elettori politici; che dista più di 5 chilometri da Caslino Pian d'Erba, e che le cattive condizioni della viabilità rendono difficile agli elettori di Castelmarte l'esercizio del diritto elettorale in Caslino Pian d'Erba,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Castelmarte è separato dalla sezione elet-

torale di Caslino Pian d'Erba, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Como.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3869** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Bucciano per la sua separazione dalla sezione elettorale di Airola e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Bucciano ha 125 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Bucciano è separato dalla sezione elettorale di Airola, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Benevento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3870** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Tocco Gaudio per la sua separazione dalla sezione elettorale di Cautano, e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'art. 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Tocco Gaudio ha 107 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Tocco Gaudio è separato dalla sezione elettorale di Cautano, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Benevento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3871** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Roccaforte Ligure per la sua separazione dalla sezione elettorale di Grondona e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, numero 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Roccaforte Ligure ha 104 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Roccaforte Ligure è separato dalla sezione elettorale di Grondona ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 4° Collegio di Alessandria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3872** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di San Cipriano d'Aversa per la sua separazione dalla sezione elettorale di Casal di Principe e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di San Cipriano d'Aversa ha 165 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Cipriano d'Aversa è separato dalla sezione elettorale di Casal di Principe ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Caserta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: TAJANI.

Il Numero **3873** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Rancio Valcuvia per la sua separazione dalla sezione elettorale di Cassano Valcuvia e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Rancio Valcuvia ha 125 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Rancio Valcuvia è separato dalla sezione elettorale di Cassano Valcuvia ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Como.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: TAJANI.

Il Numero **3874** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Lula per la sua separazione dalla sezione elettorale di Bitti e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Lula ha 111 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Lula è separato dalla sezione elettorale di Bitti ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Sassari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato e Roma, addì 9 maggio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: TAJANI.

Il Num. **MMCXXVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testamento olografo 24 settembre 1862 e il testamento 4 maggio 1874, rogito Temistocle Enrico Santini, del dott. Filippo Castagnoli, di Scansano, coi quali istituì erede il comune di Scansano allo scopo di promuovere l'incremento della popolazione agricola della comunità di Scansano e di quella di Magliano;

Visto il R. decreto del 21 novembre 1880, registrato alla Corte dei conti addì 1° febbraio 1886, col quale si autorizzava il comune di Scansano a riconoscere l'eredità di cui è parola;

Vista la deliberazione 5 giugno 1885 del Consiglio di Amministrazione del lascito Castagnoli, colla quale chiedesi l'erezione in Ente morale della eredità medesima;

Vista la relazione addizionale della Regia Accademia dei georgofili in Firenze, approvata nella seduta del 3 maggio 1885;

Vista la deliberazione 11 maggio 1885 del Consiglio di Amministrazione del lascito Castagnoli, colla quale si approva lo statuto organico di detta eredità;

Vista la deliberazione 28 maggio 1885 della Deputazione provinciale di Grosseto;

Visti tutti gli altri atti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il lascito come sopra disposto dal defunto dott. Filippo Castagnoli, per promuovere l'incremento della popolazione agricola della comunità di Scansano e di Magliano, è eretto in Corpo morale col nome di *Eredità agricola Castagnoli* a senso e per gli effetti dell'art. 2 del Codice civile, e sotto l'osservanza dello statuto organico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1886.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3860** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Riconosciuta la convenienza di agevolare ai laureati delle regie Scuole superiori d'agricoltura di Milano e di Portici l'ampliamento della propria istruzione col mezzo di determinati studi sull'agricoltura e sulle industrie rurali di quei Paesi esteri, ov' esse offrono esempi di ragguardevole progresso, e bene adatti a utili confronti;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono istituiti due posti, l'uno per la Regia Scuola superiore d'agricoltura di Milano, l'altro per la Regia Scuola superiore d'agricoltura di Portici, da conferirsi, d'anno in anno, a quelli tra gli alunni laureati nell'ultima sessione d'esami, che ne sieno riconosciuti meritevoli in ispeciale concorso.

Art. 2. Il concorso si fa nel Ministero di agricoltura e comprende tre prove: dissertazione scritta; discussione orale; conversazione in lingua straniera, secondo il paese ove intenderebbe recarsi il candidato.

Art. 3. L'argomento, cui deve attendere il vincitore del concorso, è determinato dal Ministero, tenuto conto del giudizio della Commissione esaminatrice, e udito il parere del Consiglio per l'istruzione agraria.

Art. 4. Il vincitore del concorso deve attenersi esattamente a tutte le disposizioni del Ministero e presentare a suo tempo una particolareggiata relazione, la quale può essere stampata negli *Annali d'agricoltura* o nel *Bollettino di notizie agrarie*, dopo l'avviso del Consiglio anzidetto.

Art. 5. Il Ministero con particolare decreto fissa annualmente i paesi nei quali i candidati prescelti dovranno recarsi, determina l'assegno per ciascun posto, e nomina la Commissione esaminatrice e stabilisce tutte le altre norme per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1886.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Direzione Generale dell'Agricoltura

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Veduto il Regio decreto del 29 aprile 1886;

Sulla proposta del Direttore generale dell'agricoltura,

Decreta:

Art. 1. I due posti ai laureati delle Regie scuole superiori d'agricoltura di Milano e di Portici, saranno conferiti, nel presente anno scolastico, l'uno per la Francia o il Belgio, l'altro per la Germania.

Art. 2. A ciascun posto è assegnata la somma di lire 1600, da pagarsi in quattro rate eguali anticipate, con l'aggiunta di lire 800 pel viaggio d'andata e ritorno e per gite istruttive.

Art. 3. Designato l'argomento, a tenore dell'art. 3 del citato Regio decreto, il Ministero determinerà il luogo ove i candidati prescelti dovranno recarsi a intraprendere lo studio.

La durata di esso non può esser minore di 4 mesi.

Art. 4. Il concorso pel conferimento dei posti si aprirà in Roma nel Ministero d'Agricoltura il giorno 15 dicembre 1886, alle ore 9 ant.

Art. 5. I concorrenti debbono presentare non più tardi del 25 novembre al Ministero stesso (Direzione generale dell'agricoltura) l'istanza, unendovi:

a) l'attestato di nascita;

b) l'attestato degli studi fatti nella scuola superiore d'agricoltura, con le notizie distinte sull'esito di ciascun esame in tutto il corso;

c) il diploma di laurea.

Il concorrente deve indicare nell'istanza il paese ove intenderebbe recarsi, e l'argomento dello studio, pel quale sente particolare propensione.

Tutti i documenti debbono essere conformi alla legge sul bollo.

Art. 6. Qualora manchino concorrenti per uno dei paesi designati nell'articolo 1, o nessuno dei concorrenti d'una delle due scuole riporti l'approvazione, il posto per quest'anno scolastico s'intende annullato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 29 aprile 1886.

Il Ministro: B. GRIMALDI.

Errata-corrige. — Nella pubblicazione fatta nel n. 111 della *Gazzetta Ufficiale* del R. decreto del dì 4 aprile 1886, n. 3834, concernente i Ruoli organici del personale delle stazioni di prove agrarie e speciali sono incorsi i seguenti errori:

Stazione sperimentale agraria di Modena.

Assistente	L. 1500
invece va	L. **2000**

Stazione sperimentale bacologica di Padova.

Direttore	L. 6000
invece va	L. **5000**

Seguito della Tabella annessa al R. decreto 3787 (Serie 3ª),

Tabella esplicativa.

Segue PROSPETTO

Capitoli				Competenza
Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE		Somme approvate colla legge dello stato di previsione
1884-85	1885-86			
1	2	3		4
		TITOLO II.		
		Spesa straordinaria		
		CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
		Spese generali		2,877,000 »
		Spese per lavori pubblici	Strade	16,282,300 »
			Acque	13,092,451 »
			Opere comuni a strade ed acque	700,000 »
			Bonifiche	5,157,700 »
			Porti, spiagge e fari	16,693,500 »
				51,925,951 »
		Strade ferrate		810,000 »
		Telegrafi		317,333 32
				1,127,333 32
		Capitoli aggiunti.		
		Spese generali		»

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, *nn. 104, 106 e 108.*

I I. Spesa. — Ministero dei Lavori Pubblici.

per l'esercizio 1885-86		Residui degli esercizi precedenti			TOTALE	Pagamenti presunti	
Variazioni approvate colla legge di assestamento	Previsione risultante	Su somme già approvate	Su somme da approvare	Somme risultanti dalla colonna u del rendiconto consuntivo 1884-85 (Colonne 7 e 8)	delle colonne 6 e 9	per l'esercizio finanziario 1885-86	per gli esercizi avvenire
5	6	7	8	9	10	11	12
»	2,877,000 »	531,837 32	»	531,837 32	3,408,837 32	3,240,170 64	168,666 68
+ 4,300 »	16,286,600 »	2,691,429 43	3,000 »	2,694,429 43	18,981,029 43	16,981,029 43	2,000,000 »
»	13,092,451 »	17,185,131 17	80,681 26	17,265,812 43	30,358,263 43	16,858,263 43	13,500,000 »
»	700,000 »	370,018 39	»	370,018 39	1,070,018 39	1,070,018 39	»
»	5,157,700 »	7,609,027 17	45,108 »	7,654,135 17	12,811,835 17	7,248,835 17	5,563,000 »
+ 266,000 »	16,959,500 »	6,344,741 90	»	6,344,741 90	23,304,241 90	18,384,241 90	4,920,000 »
+ 270,300 »	52,196,251 »	34,200,348 06	128,789 26	34,329,137 32	86,525,388 32	60,542,388 32	25,983,000 »
+ 169,238 44	979,238 44	36,842 55	»	36,842 55	1,016,080 99	986,080 99	30,000 »
+ 490,000 »	807,333 32	80,156 83	»	80,156 83	887,490 15	817,490 15	70,000 »
+ 659,238 44	1,786,571 76	116,999 38	»	116,999 38	1,903,571 14	1,803,571 14	100,000 »
»	»	42,147 27	»	42,147 27	42,147 27	42,147 27	»

Tabella esplicativa.

Segue PROSPETTO

Capitoli			Competenza
Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE	Somme approvate colla legge dello stato di previsione
1884-85	1885-86		
1	2	3	4
		Spese per lavori pubblici — Strade	»
		Spese per lavori pubblici — Acque — Opere idrauliche di 2ª categoria	»
		Spese per lavori pubblici — Acque — Opere idrauliche promiscue	»
		Spese per lavori pubblici — Porti, spiagge e fari	»
			»
		Strade ferrate	»
		Telegrafi	»
			»
		Totale della categoria prima	55,930,284 32
		CATEGORIA TERZA. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	165,903,000 »
		Capitoli aggiunti	»
			165,903,000 »
		Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	221,833,284 32
		INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	295,544,494 27
		INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria, escluse le *partite di giro*)	295,109,246 33

II. Spesa. — Ministero dei Lavori Pubblici.

per l'esercizio 1885-86		Residui degli esercizi precedenti			TOTALE delle colonne 6 e 9	Pagamenti presunti	
Variazioni approvate colla legge di assestamento	Previsione risultante	Su somme già approvate	Su somme da approvare	Somme risultanti dalla colonna n del rendiconto consuntivo 1881-85 (Colonne 7 e 8)		per l'esercizio finanziario 1885-86	per gli esercizi avvenire
5	6	7	8	9	10	11	12
»	»	28,229 20	»	28,229 20	28,229 20	28,229 20	»
»	»	67 38	»	67 38	67 38	67 38	»
»	»	1,278,985 63	»	1,278,985 63	1,278,985 63	1,278,985 63	»
»	»	689,981 86	»	689,984 86	689,934 86	541,784 86	148,200 »
»	»	1,997,267 07	»	1,997,267 07	1,997,267 07	1,849,067 07	148,200 »
»	»	6,468,277 18	4,400,000 »	10,868,277 18	10,868,277 18	6,468,277 18	4,400,000 »
»	»	45,620 02	»	45,620 02	45,620 02	45,620 02	»
»	»	6,513,897 20	4,400,000 »	10,913,897 20	10,913,897 20	6,513,897 20	4,400,000 »
+ 929,538 44	56,859,822 76	43,402,496 30	4,528,789 26	47,931,285 56	104,791,108 32	73,991,241 64	30,799,866 68
+ 3,750,000 »	169,653,000 »	323,722 18	225,465 24	549,187 42	170,202,187 42	169,976,187 42	226,000 »
»	»	4,221,707 01	»	4,221,707 01	4,221,707 01	4,221,707 01	»
+ 3,750,000 »	169,653,000 »	4,545,429 19	225,465 26	4,770,894 43	174,423,894 43	174,197,894 43	226,000 »
+ 4,679,538 44	226,512,822 76	47,947,925 49	4,754,254 50	52,702,179 99	279,215,002 75	248,189,136 07	31,025,866 68
+ 5,291,588 44	300,836,082 71	67,438,146 31	6,123,568 25	73,561,714 59	374,397,797 30	330,968,968 01	43,428,829 29
+ 5,291,588 44	300,400,834 77	67,360,395 53	6,123,568 25	73,483,963 78	373,884,798 55	330,455,969 26	43,428,829 29

Tabella esplicativa

Segue PROSPETTO

Capitoli			Competenza
Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE	Somme approvate colla legge dello stato di previsione
1884-85	1885-86		
1	2	3	4
		TITOLO I.	
		Spesa ordinaria	
		CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.	
		Spese generali	2,028,300 »
		Spese per l'esercito	208,756,900 »
		Totale della categoria prima	210,785,200 »
		CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO	4,258,572 70
		Totale del titolo I — *Spesa ordinaria*	215,043,772 70
		TITOLO II.	
		Spesa straordinaria	
		CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.	
		Spese per l'esercito	5,707,000 »
		Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato	29,043,000 »
		Capitoli aggiunti	»
		Totale del titolo II — *Spesa straordinaria*	34,750,000 »
		Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria)	249,793,772 70
		Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria, *escluse le partite di giro*)	245,535,200 »

II. Spesa — Ministero della Guerra.

per l'esercizio 1885-86		Residui degli esercizi precedenti			TOTALE delle colonne 6 e 9	Pagamenti presunti	
Variazioni approvate colla legge di assestamento	Previsione risultante	Su somme già approvate	Su somme da approvare	Somme risultanti dalla colonna n del rendiconto consuntivo 1884-85 (Colonne 7 e 8)		per l'esercizio finanziario 1885-86	per gli esercizi avvenire
5	6	7	8	9	10	11	12
+ 70,000 »	2,098,300 »	48,238 81	13,424 13	61,662 94	2,159,962 94	2,129,962 94	30,000 »
+ 980,000 »	209,736,900 »	20,581,489 85	2,511,586 76	23,093,076 61	232,829,976 61	221,133,976 61	11,696,000 »
+ 1,050,000 »	211,835,200 »	20,629,728 66	2,525,010 89	23,154,739 55	234,989,939 55	223,263,939 55	11,726,000 »
	4,258,572 70	52,958 37	»	52,958 37	4,311,531 07	4,311,531 07	»
+ 1,050,000 »	216,093,772 70	20,682,687 03	2,525,010 89	23,207,697 92	239,301,470 62	227,575,470 62	11,726,000 »
+ 1,725,000 »	7,432,000 »	3,881,658 56	»	3,881,658 56	11,313,658 56	10,693,658 56	620,000 »
+ 3,850,000 »	32,893,000 »	4,554,759 77	»	4,554,759 77	37,447,759 77	34,497,759 77	2,950,000 »
»	»	4,651,566 64	»	4,651,566 64	4,651,566 64	4,251,566 64	400,000 »
+ 5,575,000 »	40,325,000 »	13,087,984 97	»	13,087,984 97	53,412,984 97	49,442,984 97	3,970,000 »
+ 6,625,000 »	256,418,772 70	33,770,672 »	2,525,010 89	36,295,682 89	292,714,455 59	277,018,455 59	15,696,000 »
+ 6,625,000 »	252,160,200 »	33,717,713 63	2,525,010 89	36,242,724 52	288,402,924 52	272,706,924 52	15,696,000 »

(Continua).

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 9

Il Ministro dell'Interno

Veduta la legge 20 marzo 1865, allegato C, sulla sanità pubblica e le istruzioni Ministeriali 26 dicembre 1871;

Visto che continuano ad avversi dei casi di colera in alcuni comuni del continente italiano, versante Adriatico,

Decreta:

Art. 1. I trattamenti contumaciali attualmente in vigore in Sicilia, Sardegna ed isole adiacenti per le provenienze dall'Adriatico sono estesi alle navi partite da oggi in poi da qualunque altro punto del Regno per dette destinazioni.

Essi dovranno scontarsi nei modi e colle regole stabilite dalla ordinanza n. 7, del 18 aprile p. p.

Art. 2. Quelle fra dette navi al cui bordo si riconoscessero avvenuti casi di malattia di natura colerica anche semplicemente sospetta, dovranno essere dirette al lazzaretto dell'Asinara per subirvi una contumacia di rigore di ventun giorno.

Art. 3. Da oggi resterà sospeso il servizio dei pacchi postali diretti alle isole di Sicilia e di Sardegna, eccezione fatta per quelli contenenti materie disinfettanti, medicinali e strumenti chirurgici. Resterà egualmente vietato il trasporto nelle isole predette degli stracci, dei cenci, degli abiti vecchi non lavati destinati al commercio e dei concimi provenienti da qualunque altra parte del Regno.

Art. 4. Fino a nuovi ordini sarà permesso alle navi colpite dalla presente ordinanza di poter sbarcare ed imbarcare in quarantena nei porti della Sicilia e della Sardegna le valigie postali e di prendere pure in quarantena passeggieri e merci destinati al continente.

Art. 5. Per le navi provenienti dal porto di Bari e destinate a qualunque altro punto del litorale Adriatico le disinfezioni prescritte dall'ordinanza n. 8 dovranno essere fatte per un periodo di 24 ore, a meno che il medico che ne compie la visita non creda indispensabile di prolungarle, nel qual caso l'autorità sanitaria dovrà invocarne l'autorizzazione dal prefetto della provincia.

I signori prefetti della Sicilia e della Sardegna, delle provincie marittime sull'Adriatico e le dipendenti capitanerie di porto sono incaricate dell'esecuzione della presente.

Roma, lì 13 maggio 1886.

Pel Ministro: MORANA.

Avviso.

Dovendo gli elettori politici che si recheranno in Sicilia, Sardegna ed isole adiacenti scontare una contumacia di sette giorni, a termini della ordinanza di sanità marittima N. 7, e di quella N. 9 pubblicata più sopra, è stato determinato che le agevolezze concesse colle norme pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* di ieri, decorrano da oggi per quelli che intendono partire in tempo per recarsi a votare nelle dette isole.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Si telegrafa da Londra, 10 maggio, al *Journal des Débats*:

« Degno di nota è ritenuto il fatto che le potenze, pur dichiarando il blocco alla Grecia, non abbiano rotte le relazioni diplomatiche ed abbiano lasciato ad Atene degli incaricati d'affari. Ciò confermerebbe la supposizione che l'accordo non sia perfetto fra tutte le potenze, almeno sulle misure coercitive da prendersi per indurre la Grecia a far atto di sommissione.

« Secondo le notizie più attendibili, è certo che la Grecia non farà un passo al di là delle sue frontiere, e che rimarrà strettamente sulla difensiva. Essa risponderà però energicamente alla prima provocazione od attacco da parte dei turchi. In quanto a questi ultimi, mi si assicura che il sultano non voglia versar sangue inutilmente, ma che anche la sua pazienza ha dei limiti. »

Da Berlino si scrive per telegrafo allo stesso giornale che il blocco pacifico non è stato notificato alle potenze neutrali perchè esso è diretto soltanto contro i legni greci e non contro gli interessi commerciali dell'Europa. La condotta della Russia è, al dire del corrispondente, considerata come incerta.

Il corrispondente di Londra dell'*Indépendance Belge* scrive a questo giornale che vuole arrischiarsi di fare una predizione basata sulle previsioni che circolano fra i partigiani del signor Gladstone.

« La lettera del sig. Chamberlain al sig. Dalton, dice esso, sembra confermare la probabilità di una riconciliazione *in extremis* tra il capo dei radicali ed il capo del gabinetto. Il signor Chamberlain si dichiara pronto, in quella lettera, a votare, in seconda lettura, il principio della creazione di un Parlamento irlandese, a condizione che il signor Gladstone consenta a mantenere la rappresentanza irlandese al Parlamento imperiale di Londra, però che l'esclusione degli irlandesi condurrebbe, secondo lui, alla separazione dell'Irlanda dall'Inghilterra. Se un accordo si stabilisse su questa base, si potrebbe arditamente profetizzare l'adozione del progetto gladstoniano, in seconda lettura, con una maggioranza di una trentina di voti. Ma che avverrà poi? Secondo una voce che circolava, pochi giorni or sono, quando fosse votato il principio del Parlamento irlandese, il signor Gladstone rimanderebbe ad un anno la discussione degli articoli, per avere il tempo di ristabilire completamente l'accordo del partito liberale sui particolari della soluzione.

« Ma questa voce è assai inverosimile. Il signor Gladstone aspira all'onore di risolvere la questione irlandese, ed esso è troppo innanzi negli anni per arrischiarsi di ritardare questa soluzione di dodici mesi. Ciò che è molto più probabile si è che immediatamente dopo l'adozione dell'*home-rule bill*, in seconda lettura, il signor Gladstone sciolga la Camera. Esso lo ha fatto presentire nel suo recente manifesto, e vi è inoltre una ragione superiore che deve indurvelo, ed è che, in ogni caso, non si troveranno alla Camera dei lordi 25 pari per votare il progetto di *home-rule*, fino a tanto che quest'assemblea non si vedrà forzata la mano da un voto nazionale. In ogni modo il *bill* gladstoniano verrebbe respinto dai duchi dell'alta Assemblea se non fosse prima ratificato dagli elettori.

« Pare adunque certo che un appello al paese succederebbe immediatamente all'approvazione del *bill* da parte della Camera dei comuni. Nel caso in cui quest'ultima respingesse il progetto di legge, la soluzione sarebbe probabilmente la stessa. La coalizione dei *wighs* e dei *tories* che farebbe soccombere il *bill*, sarebbe impotente, non ostante i segreti desiderii del signor Goschen e di lord Hartington, a formare una maggioranza di governo, e lo scioglimento si imporrebbe in questa come nella prima ipotesi.

« Insomma la situazione è questa. Fra qualche giorno la Camera dei comuni emetterà un semplice voto di principio, sia in favore, sia contro l'*home rule bill*, e il paese sarà chiamato subito dopo a ratificare o a disapprovare questo voto ed a pronunciarsi altresì sul progetto agrario sottratto provvisoriamente all'esame della Camera. »

Il *Morning Post* del 10 maggio assicura che nel Consiglio di gabinetto tenuto sabato, il signor Gladstone ha fatto conoscere le modificazioni che il governo consente ad introdurre nel progetto di *home rule* per corrispondere ai voti del signor Chamberlain e dei suoi amici.

Secondo queste modificazioni, una rappresentanza di 45 irlandesi continuerebbe a sedere nel Parlamento imperiale.

« Ieri, aggiunge il *Morning Post*, i membri del gabinetto, discor-

rendo con deputati liberali, di cui si sa, che voteranno, in seconda lettura, contro il *bill*, dichiaravano effettivamente che, nella sua seduta di sabato, il gabinetto aveva eretto un ponte che permetterebbe ai suoi di riavvicinarsi a lui.

« Però si afferma che ancora ieri, ad un'ora avanzata, il signor Chamberlain abbia dichiarato ai suoi amici che era sempre risoluto di combattere il *bill* e che gli emendamenti preparati dal governo non erano tali da indurlo a mutar risoluzione. »

Il *Morning Post* aggiunge che anche nei circoli ministeriali regna la più grande incertezza circa il risultato finale della discussione. In ogni caso, sembrerebbe che se il *bill* fosse respinto, il governo non ricorrerebbe allo scioglimento e che se il *bill* fosse votato con una maggioranza di meno di 10 voti, il governo lo abbandonerebbe provvisoriamente.

Il *Times*, a sua volta, dice aver ragione di credere che i capi del partito conservatore desidererebbero cooperare lealmente coi liberali ad una campagna *unionista*. Dovunque la rielezione di un deputato liberale fosse messa in pericolo per il fatto delle sua opposizione all'*home rule*, i conservatori farebbero uso di tutta la loro influenza per impedire lo scacco di questo deputato.

« La supposizione che, se il signor Gladstone riuscisse ad ottenere la seconda lettura del suo *bill*, cioè a dire, l'approvazione del principio dell'*home rule*, ritirerebbe il *bill* per non presentarlo che l'anno prossimo, sarebbe incredibile, soggiunge il *Times*, se tante cose incredibili non fossero già accadute in questa questione irlandese. Lasciare l'Irlanda deperire, durante mesi, nell'agonia dell'incertezza e ciò colla speranza che ne risulteranno delle crudeli convulsioni e che si potranno trarre dalla disperazione e dal terrore dei nuovi argomenti in appoggio della sua causa — sarebbe questa una politica di un cinismo talmente brutale che i politici di professione i più induriti vi si ribellerebbero.

« Noi ci rifiutiamo di credere che la Camera dei comuni possa consentire a disinteressarsi così di tutti i suoi doveri verso un paese che, in ogni modo, fa ancora parte integrante del Regno Unito ».

Al *Journal des Debats* poi si scrive da Londra, che se il *bill* fosse approvato in seconda lettura bisognerebbe attendersi dei gravi avvenimenti in Irlanda.

« Non so, dice il corrispondente del diario parigino, quanto fondamento abbia la voce corsa che lord Wolseley e lord Beresford abbiano manifestata l'intenzione di dare la loro dimissione da generali dell'esercito e di unirsi ai malcontenti dell' Ulster. Ma è certo che siamo prossimi a veder scoppiare la guerra civile in Irlanda, e so da buona fonte che da qualche settimana l'Ulster si arma e che in tutta quella provincia sono risoluti a non sottomettersi alla dittatura di un Parlamento irlandese, nazionale e cattolico.

« Epperò la situazione è considerata come assai pericolosa ed assai inquietante anche da coloro che non si lasciano trasportare da un movimento sconsiderato. »

Un telegramma da Madrid, 10 maggio, al *Temps* di Parigi, annunzia quanto segue:

« Ieri sera, in una riunione di 102 senatori della maggioranza, il signor Sagasta ed il maresciallo Concha, nominato con decreto Regio presidente del Senato, hanno insistito con molto vigore sulla parte che deve sostenere il Senato nella difesa della monarchia e degli interessi sociali contro i gruppi antidinastici.

« Quasi alla stessa ora, il signor Canovas presiedeva una riunione di 110 senatori conservatori. Nel suo discorso, molto conciliante, esso annunziò che aiuterà il governo a combattere i repubblicani.

« Tutti i discorsi pronunciati da quarantotto ore in qua indicano che i capi del partito monarchico sono preoccupati della parte che sosterrà la minoranza di trenta deputati repubblicani.

« Ieri, nei corridoi del Senato, il generale Campos ha dichiarato energicamente che combatterebbe ogni trattato di commercio che permettesse alle importazioni inglesi di nuocere all'industria catalana.

« In una riunione di deputati conservatori, il signor Canovas ha sostenuto la necessità di aumentare le spese dei ministeri della guerra e della marina, per assicurare l'indipendenza della Spagna. »

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 11. — Camera dei comuni. — Childers, segretario di Stato per l'interno, presenta un *bill* che accorda un compenso pei guasti causati nei disordini d'Inghilterra e del paese di Galles.

Il compenso graverà sopra le imposte locali del distretto in cui successero i disordini.

Il *bill* non sarà retrospettivo.

Dopo promessa fatta da Childers di esaminare se sia possibile renderlo retrospettivo, si approva il *bill* in prima lettura.

Howard Vincent combatte la mozione Pease per l'abolizione della pena di morte, con un emendamento, il quale dichiara essere desiderabile che sieno classificati in tre categorie i delitti puniti ora con la pena di morte.

Harcourt, cancelliere dello Scacchiere, dichiara, in nome del governo, che l'abolizione della pena di morte non è guari possibile.

Simpatizza con la proposta Howard Vincent, ma la difficoltà della classificazione, secondo il parere dei giudici, è insormontabile.

L'emendamento Howard Vincent è respinto senza scrutinio.

La mozione Pease è respinta con 117 voti contro 62.

ATENE, 12. — La lista dei nuovi ministri non è stata definitivamente stabilita iersera.

È probabile che, salvo incidenti imprevisti, il gabinetto si costituisca stamane.

I ministri presteranno subito giuramento nelle mani del re, e poi procederanno al disarmo.

LONDRA, 12. — Il *Belfast-News Letter* pubblica un annunzio, col quale si fa ricerca di ventimila fucili Snider con baionetta, consegnabili avanti il 1° giugno in certe stazioni del Nord dell'Irlanda.

L'annunzio è firmato dal Comitato di vigilanza.

Il giornale, commentando tale annunzio, dice che gli uomini per maneggiare questi fucili sono pronti, e che l'esempio del Comitato di Belfast sarà seguito da altri Comitati del Nord dell'Isola. I lealisti irlandesi prendono misure per isventare i progetti di Gladstone; affermano solennemente che essi non si sottoporranno mai ad un Parlamento irlandese, checchè accada.

ATENE, 12. — Il conte di Moüy si imbarcherà domattina sul *Rigault de Genouilly*.

TORINO, 12. — S. A. R. il Principe Tommaso partirà stasera per Terni, via Ancona e Falconara, per visitarvi lo stabilimento metallurgico.

NEW-YORK, 12. — Most, capo anarchico, è stato arrestato.

ATENE, 12. — È stato costituito un ministero senza colore politico, per fare eseguire il disarmo.

Esso si compone di:

Valvis, presidenza del Consiglio e giustizia;
Louriotis, affari esteri;
Generale Petimezas, guerra;
Avgerinos, finanze;
Manihi, capitano di vascello, marina;
Papailiopoulo, interno;
Professor Benizelo, culti.

MADRID, 12. — Un regio decreto autorizza l'emissione all'87, per il 25 corrente, di 1,240,000 biglietti ipotecari di Cuba, ciascuno di 500 pesetas, valore nominale, e coll'interesse del 6 per cento, ammortizzabili in 50 anni, e garantiti dalle contribuzioni indirette di Cuba e dal Tesoro della penisola.

Questo prestito per 620 milioni di pesetas servirà alla conversione del debito di Cuba.

Un altro decreto autorizza l'emissione di 340,000 biglietti ipotecari di Cuba per nominali 170,000,000 di pesetas, emessi all'87 coll'interesse del 6 per cento. Questi saranno garantiti dal Tesoro di Cuba.

MADRID, 12. — Gli avversari ed i partigiani della candidatura di Ochoa, carlista, ad Estella, si scambiarono revolverate. Vi furono due feriti.

Camacho, ministro delle finanze, continua ad essere ammalato.

Il ministero fu avvertito dai consoli spagnuoli del mezzodì della Francia che i contrabbandieri progettano d'introdurre in Ispagna molte armi da guerra.

OSTUNI, 12. — Dal mezzogiorno dell'11 a quello del 12 vi furono quattro casi di cholera.

BARI, 12. — Dal mezzodì dell'11 a quello del 12 vi furono 15 casi di cholera e 9 decessi, di cui sei dei casi precedenti.

VENEZIA, 12. — Dal mezzodì dell'11 al mezzodì del 12 vi furono 6 casi di cholera e 4 decessi dei casi precedenti.

L'Ufficio di espropriazione per la stazione di Trastevere

AVVISA

Che con decreto dell'ill.mo sig. prefetto di Roma in data 6 maggio 1886, n. 14719, venne dichiarato che nello stabile di ragione della Confraternita Israelitica della Carità e Morte di cui venne pronunciata l'espropriazione coll'anteriore decreto prefettizio 21 aprile 1886, stesso numero, s'intende compreso anche il terreno ortivo in vocabolo via Portuense e Bufolara, con fabbricati ad uso magazzini, in mappa 57, n. 355 1|2, di ragione pure della detta Confraternita ed il di cui valore è compenetrato nella somma d'indennità di lire duecentottantaquattromila novecentonovantasette e centesimi novantadue, menzionata nell'ultimo dei decreti summentovati, del quale fu inserito un estratto del supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile p. p.

Questo avviso viene pubblicato a senso e per gli effetti dell'art. 2 dell'estratto sopradetto.

Roma, 10 maggio 1886.

L'Ingegnere capo espropriatore
A. ALESSANDRINI.

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 12 maggio 1886.

In Europa una depressione manifestasi all'ovest, mentre persiste indebolita quella di ieri sul golfo di Finlandia (751).

Valenzia 748; Algeri, Malta, Costantinopoli 761.

In Italia nelle 24 ore barometro leggermente salito al nord, disceso al sud.

Temporali sulla penisola salentina. Numerose pioggerelle al centro e sud del continente.

Venti generalmente deboli.

Temperatura piuttosto aumentata.

Stamani cielo qua e là sereno.

Venti deboli del quarto quadrante sulle isole; freschi o abbastanza forti sciroccali sulla penisola salentina.

Barometro livellato intorno a 759 mm.

Mare agitato nel canale d'Otranto. generalmente mosso altrove.

Probabilità:

Venti deboli a freschi meridionali.

Cielo vario con qualche pioggia o temporale.

Temperatura in aumento.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 12 maggio.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	15,3	8,2
Domodossola	coperto	—	20,6	12,5
Milano	coperto	—	24,3	13,6
Verona	coperto	—	19,7	14,8
Venezia	coperto	calmo	17,5	13,2
Torino	1|2 coperto	—	21,8	12,4
Alessandria	1|4 coperto	—	22,7	11,6
Parma	coperto	—	21,7	11,3
Modena	coperto	—	20,3	11,0
Genova	1|2 coperto	calmo	19,4	14,6
Forlì	1|4 coperto	—	20,6	12,6
Pesaro	sereno	calmo	19,7	9,7
Porto Maurizio	1|4 coperto	mosso	22,1	12,6
Firenze	coperto	—	15,6	12,2
Urbino	1|2 coperto	—	17,2	8,4
Ancona	3|4 coperto	calmo	22,9	14,0
Livorno	coperto	calmo	16,9	12,3
Perugia	nebbioso	—	13,9	10,3
Camerino	3|4 coperto	—	12,9	6,2
Portoferraio	sereno	calmo	18,8	14,5
Chieti	coperto	—	19,3	8,3
Aquila	—	—	—	—
Roma	1|4 coperto	—	19,4	12,0
Agnone	sereno	—	16,1	6,8
Foggia	1|4 coperto	—	24,3	11,6
Bari	1|4 coperto	calmo	18,0	14,0
Napoli	sereno	calmo	18,4	12,0
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	1|4 coperto	—	16,0	7,0
Lecce	piovoso	—	21,0	12,8
Cosenza	3|4 coperto	—	22,4	9,8
Cagliari	sereno	calmo	26,0	15,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	3|4 coperto	mosso	20,2	15,4
Palermo	1|2 coperto	legg. mosso	23,2	10,3
Catania	3|4 coperto	mosso	22,2	13,1
Caltanissetta	1|4 coperto	—	16,7	7,4
Porto Empedocle	1|2 coperto	calmo	21,0	12,0
Siracusa	1|2 coperto	calmo	21,5	12,5

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

12 MAGGIO 1886.
Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	759,7	759,4	759,7	761,0
Termometro	15,2	21,8	20,2	16,0
Umidità relativa	78	55	61	79
Umidità assoluta	10,10	10,59	10,82	10,69
Vento	calma	WSW	SSW	SE
Velocità in Km.	0,0	3,0	15,5	0,0
Cielo	cirro cumuli	cumuli	pochi cumuli	veli e cumuli

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 22,0; - R. = 17,60 — Min. C. = 12,0 - R. = 9,60.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 12 maggio 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Valore capitale	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	98 55
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1886	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	»
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	98 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	98 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	97 50
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1885	—	—	»	»	101 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° aprile 1886	500	500	»	»	484 »
Dette 4 0/0 seconda Emissione	id.	—	—	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	»	»	481 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1886	500	500	»	»	699 »
Dette Ferrovie Mediterranee	1° luglio 1885	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° aprile 1886	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	95 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2220 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	1090 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	250	175	»	»	690 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	id.	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	285 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1886	500	400	»	»	938 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	518 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	—	500	266	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	200	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1886	500	250	»	»	574 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società per l'illuminazione di Civitavecchia	1° ottobre 1885	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	343 ½
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	260 »
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1886	250	250	»	»	420 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	1° gennaio 1885	250	125	»	»	285 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1886	500	500	»	»	510 »
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1886	500	500	»	»	319 »
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1886	500	500	»	»	316 »
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	1° aprile 1886	—	—	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	—	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0[0	Francia	90 g.	»	»	99 50
	Parigi	chèques	»	»	»
3 0[0	Londra	90 g.	»	»	25 10
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi. . . . } 28 maggio
Prezzi di compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Sconto di Banca 4 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: MENZOCCHI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 2ª grida 98 72 ½, 98 70, 98 67 ½ fine corrente.
Azioni Ferrovie Mediterranee 561 fine corrente.
Azioni Banca Generale 628 ¾, 629, 629 ½, 629 ¾ fine corrente.
Azioni Banca di Roma 891, 891 ½ fine corrente.
Azioni Banca Industr. e Commer. 655, 655 ¼, 655 ½, 656 fine corr.
Azioni Società Romana per l'Illum. a Gaz 1670, 1668, 1666, 1665 fine corr.
Azioni Società Acqua Marcia (Az. stamp.) 1750, 1754, 1755, 1757, 1762, 1763, 1765 fine corrente.
Azioni Società Immobiliare 839, 839 ½, 838 fine corrente.
Azioni Soc. dei Molini e Magazz. Gener. 458 ½, 459, 460 ¾ fine corr.
Azioni Società Anonª. Tramway Omnibus 537, 538, 538 ½, 539, 539 ½, 540, 540 ½ fine corrente.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 11 maggio 1886:
Consolidato 5 0[0 lire 98 481.
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 311.
Consolidato 3 0[0 nominale lire 65 250.
Consolidato 3 0[0 senza cedola id. lire 63 960.

V. TROCCHI: *Presidente.*

SOCIETÀ ANONIMA per la Ferrovia Parma-Guastalla-Suzzara

Sedente in Milano.

Capitale sociale lire 1,500,000, interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale pel giorno di **domenica 20 giugno 1886 al tocco, alla sede della Società in Milano, via Sant'Andrea, n. 6, per deliberare sugli oggetti portati all'ordine del giorno, che, a termini dell'art.** 30 dello statuto sociale, sarà pubblicato col secondo avviso **di convocazione.**

Milano, 10 maggio 1886.

7560 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETA' REALE

di assicurazione mutua a quota fissa contro i danni degl'incendi e dello scoppio del gaz-luce, del fulmine e degli apparecchi a vapore, stabilita in Torino nell'anno 1829.

In conformità degli articoli 104 e 105 dello statuto;

Il Consiglio generale è convocato in sessione ordinaria per il giorno di **giovedì 27 corrente maggio all'una pomeridiana,** ed ove d'uopo nei giorni **successivi, in Torino,** nel palazzo della Società, via Orfane, n. 6.

Oggetto della convocazione.

1. Bilancio consuntivo dell'esercizio 1885 e relazione della Giunta sul medesimo (Statuto, art. 111 n. 1 e 119 n. 2);
2. Destinazione del risparmio sull'esercizio 1885 (Statuto, art. 20, 21 e 111 n. 2);
3. Comunicazioni dell'Amministrazione sull'andamento dell'esercizio 1886;
4. Relazione della Giunta sopra oggetti diversi (Statuto, art. 118 e 119 numero 1);
5. Elezione di consiglieri nel Consiglio generale in via straordinaria (Statuto, art. 112).

Torino, 10 maggio 1886.

Il Presidente del Consiglio generale: PERNATI.

Avvertenza. I conti dell'esercizio 1885 sono depositati per visione dei signori consiglieri e dei soci negli uffizi della sede sociale, in tutti i giorni feriali dalle 9 ant. alle 5 pom. 7500

(1ª *pubblicazione*)

Società Telefonica Lombarda

Capitale sociale per azioni lire 1,200,000 — Versato lire 888,150

Assemblea generale ordinaria degli azionisti.

Conformemente all'art. 21 dello statuto i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 3 giugno prossimo, alle ore 2 pomeridiane, nella sala gentilmente concessa dalla Camera di commercio (piazza Mercanti, 3).

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione per l'esercizio 1885;
2. Relazione dei sindaci;
3. Approvazione del bilancio;
4. Retribuzione ai sindaci;
5. Nomina di cinque consiglieri d'amministrazione, in surrogazione di quattro cessanti e di uno dimissionario;
6. Nomina di 3 sindaci e 2 supplenti.

Il deposito delle azioni, a sensi dell'art. 19 dello statuto, dovrà essere fatto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

in **Milano,** presso la Banca Lombarda di Depositi e C.i C;
in **Napoli,** presso la Società di Credito Meridionale;
in **Anversa,** presso l'International Bell Telephone C. L.

Milano, 8 maggio 1886.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Estratto dallo Statuto.

Art. 19. L'assemblea generale si compone di tutti i soci possessori di almeno 10 azioni che siano state depositate nella Cassa della Società o di altri Istituti designati nell'avviso di convocazione, almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'assemblea.

Ogni 10 (dieci) azioni danno diritto a un voto; ma nessuno potrà, nè per sè, nè per procura, avere più di dieci voti.

Art. 20. Per la valida costituzione dell'assemblea generale, sia ordinaria, che straordinaria, è necessaria la presenza di non meno di quattordici azionisti che rappresentino in proprio o per procura almeno il terzo delle azioni emesse, salvo il disposto dell'art. 28. 7585

Società Anonima del Politeama Sassarese

Capitale sociale lire 80,000

I signori azionisti sono convocati in seduta straordinaria per il giorno tre giugno p. v. 1886, ad ore 8 pom., nel Ridotto del Politeama stesso, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento della Società;
2. Liberazione delle azioni per la percentuale risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'assemblea nel giorno 24 novembre 1885;
3. Costituzione di un'Accademia di n. 20 membri che assumano l'attivo e passivo della Società.

Sassari, 11 maggio 1886.

7574 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

BANDO DI VENDITA VOLONTARIA

Con decreto della R. Corte di appello di Roma del 3 maggio 1885 in seguito di offerta avuta, veniva autorizzata la vendita di due appezzamenti di terreno situati nel suburbio di Roma, fuori Porta San Giovanni, di proprietà dei minorenni Anna, Alessandro, Benedetta, Luigia e Giuseppe Binelli, sotto la patria potestà della loro madre Elvira Righetti vedova Binelli.

Quindi si fa noto al pubblico che, col ministero del sottoscritto notaro specialmente delegato dal preaccennato decreto, alle ore 12 merid. del giorno 31 maggio 1886 nel di lui studio, posto in questa capitale, via degli Uffici dell'E.mo Vicario, n. 18, si procederà alla vendita per pubblico incanto dei due appezzamenti di terreno sotto descritti alle seguenti

Condizioni.

1. L'incanto si terrà per pubblica gara col metodo della candela vergine a norma dell'art. 675 Codice di procedura civile.
2. L'asta si aprirà per la vendita dei due fondi sulla base del prezzo di lire 266,000 alla ragione di lire 4 per ogni m. q., a corpo però e non a misura.
3. Del detto prezzo di lire 266,000 o maggiore, lire 200,000 rimarranno nelle mani dell'aggiudicatario, per due anni dal dì dell'aggiudicazione definitiva, e coll'obbligo di pagare sulla somma stessa l'annuo interesse del 4 50 per cento sino al dì dell'effettiva soddisfazione.
4. Il sottoscritto notaro delegato, a spese dell'aggiudicatario assumerà iscrizione ipotecaria sui fondi aggiudicati per la detta somma di lire 200,000 ed accessori.
5. Il residuo prezzo sarà pagato nel giorno stesso dell'aggiudicazione definitiva nelle mani del sottoscritto notaro per erogarlo a termini dell'accennato decreto.
6. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato al sottoscritto notaro a garanzia dell'offerta lire 26,600 oltre lire 16,000 per spese approssimative.
7. Chiunque potrà offrire all'incanto per conto proprio o personalmente, o per mezzo di persona munita di regolare mandato da allegarsi al processo verbale d'incanto.
8. Le offerte dovranno essere di lire 200.
9. L'aggiudicazione al miglior offerente sarà provvisoria, salvo l'esperimento di sesta.
10. Le spese tutte dell'aggiudicazione, registro, iscrizione ecc., saranno a carico dell'aggiudicatario.

Descrizione dei fondi.

Vigna fuori porta S. Giovanni, in via delle Mura, a sinistra, in vocabolo Chiavica Clementina, confinante con la strada delle Mura di Roma da una parte, dall'altra col vicolo vicinale e da capo con la vigna del signor Domenico Ricci, della superficie di circa pezze 19 e ordini 14, ritenuta in amministrazione dai proprietari.

Orto posto fuori la detta porta, in via delle Mura, a destra, della superficie di pezze 6 ed ordini 32, confinante da una parte con la via delle Mura, dall'altra con il fosso della Marrana dell'Acqua Mariana da un capo, con l'orto della Ditta Cantoni, oggi Marotti e Frontini, e dall'altro con la fabbrica della mola del sig. Costa.

Affittato con contratto non rescindibile in caso di vendita.

Roma, 11 maggio 1886.

7571 Dott. ENRICO CAPO notaro.

(2ª *pubblicazione*)

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

Il Tribunale civile e correzionale di Venezia, sulla istanza di Francesco Dorigo figlio di Giovanni, abitante a Venezia in Sestiere di Dorsoduro, con domicilio eletto nello studio del suo procuratore avv. Rodolfo Saggiotti, a S. Moisè, n. 2053, ha dichiarato l'assenza di Giovanni Dorigo di Giorgio e della fu Angela Pitteri, di anni 55, nato a Venezia, e già abitante in Sestiere di Dorsoduro, al numero 3030.

Ciò si pubblica a norma dell'art. 25 Codice civile.

6913 AVV. R. SAGGIOTTI.

AVVISO

per aggiunta di cognome.

L'avvocato Imerico Celestino, nato in Biella e residente in Pontestura in qualità di vicepretore, espressamente autorizzato con decreto ministeriale 19 aprile 1886, rende noto che, volendo egli ottemperare alla volontà del fu notaio cav. Romanelli Giuseppe da Pontestura, intende di aggiungere al proprio cognome quello di *Romanelli.*

Perciò invita chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel modo e termine prescritti dall'articolo 122 del Reale decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile. 7558

AVVISO. 7576

Francesco Marini fu Domenico, abitante in via San Silvestro, num. 92, diffida chiunque a non trattare affari con suo figlio Domenico, ed a non dargli denaro sotto qualsiasi titolo, non coabitando, il medesimo, più colla famiglia ed essendo anche stato diseredato del patrimonio paterno per ragioni di eccessiva prodigalità.

Art. 839 Cod. proc. penale.

DOMANDA DI RIABILITAZIONE.

Patria Carlo di Giuseppe, residente a San Bartolomeo, ha presentato domanda alla Corte d'appello di Casale per riabilitazione della sentenza 18 marzo 1870 del Tribunale di Tortona per condanna di lire 50 d'ammenda.

Alessandria, 12 maggio 1886.

7587 PATRIA CARLO.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.